ILCASO.it

R.G. n. 12894/2025

TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, II Sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Antonio Ruffino Presidente

Marisa Attollino Giudice

Simona Merra Giudice-est.

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza svolta in data 06/02/2025, con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 *ter* c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 12894/2025 R.G., avente ad oggetto reclamo al Collegio *ex* art. 669-*terdecies* c.p.c., promosso

DA

[omissis] **SPV S.R.L.,** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [omissis] presso il cui studio sito in Palermo alla via [omissis] , ha eletto domicilio giusta mandato in atti;

- reclamante -

CONTRO

[omissis] [omissis] , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [omissis] [omissis] [omissis] e [omissis] [omissis] ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Professionale dell'avv. [omissis] sito in Bari alla via [omissis] , giusta mandato in atti;

- reclamato -

per

la revoca ex art. 669 *terdecies* c.p.c. del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva presso terzi - già concessa con decreto *inaudita altera parte* - pronunciata dal G.E. con ordinanza del

Firmato Da: ANTONIO RUFFINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2f20fb02cbd7a132e7285f29548f2c9c

ILCASO.it

18.11.2025 nel proc. n. [omissis] R.G.E..

OSSERVA

I.- Per essenziale sintesi dei fatti di causa (anche con l'ausilio della incontestata ricostruzione degli stessi operata dall'ordinanza gravata), letti alla luce delle deduzioni di entrambi i gradi, si osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 01.12.2025 [omissis] SPV S.r.l. proponeva reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 18.11.2025 dal G.E. nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi iscritto al n. [omissis] R.G.E., con cui il G.E. confermava la sospensione dell'esecuzione già concessa con decreto *inaudita altera parte* del 05.09.2025.

La reclamante esponeva - per quanto qui strettamente rileva ai fini della presente fase sommaria di reclamo - che con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., depositato in data 01.09.2025, [omissis] [omissis] [omissis] proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificatogli in data 12.12.2024 con cui gli era stato pignorato lo stipendio erogatogli da [omissis] S.r.l. in forza del rapporto di mutuo fondiario acceso con [omissis] S.p.A. con atto pubblico del 31.10.2007 in Notaio [omissis] di Palermo, rep. n. [omissis] , racc. n. [omissis] , registrato Palermo il 31.10.2007 al n. [omissis] serie 1T per il soddisfacimento del credito complessivo di €. 178.149,26, eccependo: 1) l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo e l'inesigibilità dell'intero credito vantato da [omissis] SPV S.r.l., in conseguenza dell'intervenuta sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della coobbligata solidale [omissis] [omissis] – giusta sentenza n. [omissis] emessa dal Tribunale di Palermo il 13.09.2024 nel procedimento iscritto al n. [omissis] P.U. - piano che prevede la soddisfazione parziale del credito vantato da [omissis] SPV S.r.l. in virtù del mutuo fondiario sopra descritto; 2) gli effetti estensibili della ristrutturazione al coobbligato e della sopravvenuta inesigibilità del credito originario; 3) l'abuso dello strumento esecutivo e la violazione dei principi di correttezza e buona fede; 4) l'errata quantificazione della somma precettata, oggetto di pignoramento presso terzi.

Chiedeva, altresi', il riconoscimento delle spese di giudizio.

L'opponente dichiarava, inoltre, di "*voler profittare degli effetti derivanti dal piano omologato, ai sensi dell'art. 1304 c.c.*" e, in subordine, ove ritenuto sussistente un valido titolo esecutivo, chiedeva di rideterminare l'importo esigibile nella misura massima di €. 54.643,73.

Firmato Da: ANTONIO RUFFINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2f20fb02cbd7a132e7285f29548f2c9c

Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 05.09.2025 il G.E. sospendeva l'esecuzione e fissava l'udienza di comparizione.

I.1.- Con comparsa di costituzione e risposta del 05.11.2025 si costituiva [omissis] SPV S.r.l. che contestava gli avversi motivi di opposizione e chiedeva la revoca de decreto *emesso inaudita altera parte*, la prosecuzione dell'esecuzione e il rigetto dell'opposizione; con vittoria di spese e compensi del giudizio.

I.2.- Con ordinanza del 13.11.2025 il G.E. confermava il decreto di sospensione precedentemente emesso e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

II.- [omissis] SPV S.r.l. con l'odierno atto di gravame deduceva, preliminarmente, l'inestensibilità degli effetti del piano di ristrutturazione dei debiti al coobbligato solidale e, conseguentemente, l'efficacia del titolo esecutivo.

In particolare, in tesi di parte reclamante, la ristrutturazione del debito mediante piano omologato non estingue l'obbligazione originaria, ma modifica le modalità di adempimento per il debitore ammesso alla procedura, inoltre, in tema di obbligazioni solidali vige il principio che riconosce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento per l'intero da ciascuno dei condebitori, sicchè non v'è alcuna norma da cui possa evincersi che l'omologazione di un piano di ristrutturazione per un condebitore determini l'inefficacia del titolo esecutivo nei confronti degli altri obbligati in solido.

Dunque, l'inclusione del credito nel piano di ristrutturazione del debitore non produce l'effetto di paralizzare il diritto del creditore verso gli altri condebitori, atteso che l'adempimento del piano è un evento futuro ed incerto e la procedura da sovraindebitamento comporta la limitazione delle azioni creditorie nei soli confronti del debitore che è ricorso a detta procedura, non incidendo sul diritto del creditore di rivolgersi ai condebitori per ottenere l'esecuzione della prestazione per intero.

Né la mancata formulazione di osservazioni – da parte del creditore - nel corso della procedura di omologa del piano del condebitore, può assumere rilevanza a tal fine; dunque, si tratta di procedura riguardante esclusivamente la posizione del soggetto che vi abbia fatto ricorso, lasciando impregiudicato il diritto del creditore di proseguire l'azione esecutiva intrapresa nei confronti del coobbligato.

[omissis] ribadiva, inoltre, la correttezza dell'importo precettato comprensivo del credito capitale residuo, oltre interessi e spese maturati alla data dell'atto, permanendo nei confronti del [omissis] il debito per l'intero importo originario, dedotti gli eventuali pagamenti corrisposti.

Sotto ulteriore profilo, la reclamante deduceva l'inapplicabilità al piano di ristrutturazione dei debiti della disciplina di cui all'art. 1304 c.c. dettata in tema di transazione, poiché diversamente opinando, si sarebbe incorsi nella violazione dei principi dettati in materia di obbligazioni solidali.

Firmato Da: ANTONIO RUFFINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2f20fb02cbd7a132e7285f29548f2c9c

[omissis] assumeva, altresi', l'infondatezza della censura di abuso dello strumento esecutivo e di violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sostenuta da controparte, ritenendo di essersi legittimamente avvalsa degli strumenti previsti dalla legge per esercitare il proprio diritto.

Infine, la reclamante rimarcava l'insussistenza del *periculum in mora* trattandosi di pignoramento presso terzi già limitato alla quota di un quinto come previsto dalla legge.

II.1.- Con memoria difensiva depositata in data 07.01.2026 si costituiva [omissis] [omissis] [omissis] che deduceva l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo assumendo l'estensibilità degli effetti del piano omologato al coobbligato solidale.

Evidenziava il reclamato che, avendo la creditrice preso parte alla procedura di ristrutturazione promossa dalla condebitrice senza formulare alcuna osservazione sul piano - che prevedeva la soddisfazione del credito in misura ridotta rispetto all'importo originario - e avendo il [omissis] dichiarato di voler profittare della modifica del credito nel suo ammontare come prevista dal piano, tale dichiarazione avrebbe reso il nuovo assetto efficace anche nei suoi confronti.

Il [omissis] contestava che l'azione esecutiva intrapresa al fine di ottenere l'importo originario, costituisse una palese violazione dei principi di buona fede, correttezza e divieto di abuso del diritto, siccome [omissis] aveva tacitamente accettato una ridefinizione del proprio credito in sede giudiziale.

In via subordinata, parte reclamata deduceva che laddove fosse stata ritenuta l'esistenza di un diritto della creditrice a procedere in via esecutiva, l'azione intrapresa da [omissis] SPV S.r.l. sarebbe illegittima con riferimento all'importo richiesto, non avendo considerato la rideterminazione del credito come risultante dal provvedimento di omologa.

Parte reclamata evidenziava, altresi', che la sussistenza del *periculum in mora* dovesse ravvisarsi nella proposizione di un'azione esecutiva per un importo eccessivo alla luce della rideterminazione dello stesso come risultante dalla sentenza n. [omissis] del Tribunale di Palermo.

Dunque, il [omissis] instava, in via principale, per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza gravata; in via subordinata, per la modifica dell'ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione dell'esecuzione entro i limiti della somma di €. 54.643,73, o della diversa minor somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

III.- Il reclamo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.

Il Collegio ritiene che l'ordinanza gravata che statuisce che *"alla luce delle eccezioni sollevate dall'opponente, appare assorbente l'intervenuta inefficacia del titolo esecutivo a seguito di sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della coobbligata solidale* [omissis] [omissis] , *adottata in data 06/08/2024 dal Tribunale di Palermo"*, debba essere riformata.

Firmato Da: ANTONIO RUFFINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2f20fb02cbd7a132e7285f29548f2c9c

Invero, giova premettere che a norma dell'art. 12 *ter* co. 2 della L. n. 3/2012: *"Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3"* e, dunque, coloro che vantano crediti per causa o titolo anteriore alla presentazione della domanda devono sottostare a quanto previsto nel piano omologato e non possono pretendere nulla di più, e tanto meno agire per realizzare eventuali ultronee pretese, in quanto l'omologa produce un effetto liberatorio, come nel concordato omologato (cfr. art. 184 L. Fall.) operando come una forma di esdebitazione automatica delle obbligazioni del debitore. Da tanto consegue che, essendo stato ridimensionato il debito complessivo, la reclamante non può pretendere nulla di più nei confronti di [omissis] [omissis] – coobbligata solidale - che ha proposto il piano.

Il terzo comma del citato art. 12 *ter* aggiunge che *"l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso"*. Dunque, [omissis] potrà continuare ad agire nei confronti del coobbligato che, non avendo presentato il piano del consumatore, non gode dell'effetto liberatorio sopra citato.

Orbene, non merita condivisione la prospettazione di parte reclamata di inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo per effetto dell'intervenuta sentenza di omologa del piano di ristrutturazione, spiegando il citato piano la propria efficacia esclusivamente nei confronti del soggetto che abbia fatto ricorso a detta procedura, ossia di [omissis] [omissis] .

Per le medesime ragioni mette conto rilevare che la dichiarazione del [omissis] di voler profittare degli effetti del piano ai sensi dell'art. 1304 c.c. con conseguente riduzione dell'importo oggetto di pignoramento nella misura convenuta nel piano, non può trovare applicazione nel caso di specie.

Invero, dalla sentenza di omologa del Tribunale di Palermo emerge come il piano di ristrutturazione sia stato proposto da [omissis] [omissis] e, dunque, sia imputabile alla sua esclusiva sfera giuridica. E' indubbio che l'effetto liberatorio non possa prescindere da un'espressa domanda in tal senso, quale deve ritenersi implicita nella domanda di amissione e di omologa del piano o, comunque, dall'esistenza di un'espressa statuizione al riguardo, a sua volta presupponente, logicamente, un provvedimento di espressa e formale omologa.

Alcuna rilevanza ha il riferimento ai principi relativi alla natura solidale non potendosi applicare nella specie *de qua* la regola di cui 1304 co. 1 c.c. che presuppone che sia intervenuta, in presenza di un'obbligazione solidale, una transazione fra il creditore e uno dei debitori e che un altro debitore esprima la volontà di volerne profittare.

Tale non potrebbe ritenersi in ogni caso il piano di ristrutturazione, dal momento che la summenzionata modalità di composizione della crisi, riservata a chi agisce da consumatore, non ha neanche latamente né natura di accordo, né tantomeno di accordo con funzione transattiva. L'omologa

Firmato Da: ANTONIO RUFFINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2f20fb02cbd7a132e7285f29548f2c9c

si basa, infatti, su una valutazione discrezionale del Giudice delegato che ne deve dare conto in sede motivazionale, esprimendo le ragioni per le quali le condivida o le disattenda, e alla sua fattispecie costitutiva rimangono del tutto estranee la volontà del ceto creditorio e le sue valutazioni, sotto il profilo della convenienza e della legittimità del piano.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

Alla luce di quanto precede l'ordinanza resa in data 13.11.2025 deve essere revocata.

IV.- Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 assumendo come scaglione di riferimento quello compreso tra €. 52.001,00 a €. 260.000,00 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo R.G. n. 12894/2025 introdotto con ricorso del 01.12.2025, disattesa ogni altra questione, così provvede:

1) ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, REVOCA l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 13.11.2025;

2) CONDANNA [omissis] [omissis] alla rifusione nei confronti di [omissis] SPV S.r.l., delle spese di lite che liquida in €. 5.224,00 per compensi, oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 06.02.2026.

Il Giudice est.
Simona Merra

Il Presidente
Antonio Ruffino

Firmato Da: ANTONIO RUFFINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2f20fb02cbd7a132e7285f29548f2c9c